

**INDICI MENSILI ISTAT del COSTO della VITA – mese MAGGIO 2020** indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi)

**Ultimo comunicato ISTAT: 15 giugno 2020 riferito al mese di maggio 2020**

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
<b>Base di riferimento: 2010 = 100</b>												
Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730												
<b>2011</b> %	101,2 2,2	101,5 2,3	101,9 2,5	102,4 2,6	102,5 2,6	102,6 2,7	102,9 2,7	103,2 2,8	103,2 3,0	103,6 3,2	103,7 3,2	104,0 3,2
<b>2012</b> %	104,4 3,2	104,8 3,3	105,2 3,2	105,7 3,2	105,6 3,00	105,8 3,1	105,9 2,9	106,4 3,1	106,4 3,1	106,4 3,1	106,2 2,4	106,5 2,4
<b>2013</b> %	106,7 2,2	106,7 1,8	106,9 1,6	106,9 1,1	106,9 1,2	107,1 1,2	107,2 1,2	107,6 1,1	107,2 0,8	107,1 0,7	106,8 0,6	107,1 0,6
<b>2014</b> %	107,3 0,6	107,2 0,5	107,2 0,3	107,4 0,5	107,3 0,4	107,4 0,3	107,3 0,1	107,5 -0,1	107,1 -0,4	107,2 0,1	107,0 0,2	107,0 -0,1
<b>2015</b> %	106,5 -0,7	106,8 -0,4	107,0 -0,2	107,1 -0,3	107,2 -0,1	107,3 -0,1	107,2 -0,1	107,4 -0,1	107,0 -0,1	107,2 0,0	107,0 0,0	107,0 0,0
<b>Base di riferimento: 2015 = 100</b>												
Coeff. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07												
<b>2016</b> %	99,7 +0,3	99,5 -0,2	99,6 -0,3	99,6 -0,4	99,7 -0,4	99,9 -0,3	100,0 -0,1	100,2 -0,1	100 +0,1	100 -0,1	100 +0,1	100,3 +0,4
<b>2017</b> %	100,6 +0,9	100,0 +1,5	101,0 +1,4	101,3 +1,7	101,1 +1,4	101,0 +1,1	101,0 +1,0	101,4 +1,2	101,1 +1,1	100,9 +0,9	100,8 +0,8	101,1 +0,8
<b>2018</b> %	100,5 +0,9	101,5 +0,5	101,7 +0,7	101,7 +0,4	102,0 +0,9	102,2 +1,2	102,5 +1,5	102,9 +1,5	102,4 +1,3	102,4 +1,5	102,2 -0,2	102,1 +1,0
<b>2019</b> %	102,2 +0,7	102,3 +0,8	102,5 +0,8	102,6 +0,9	102,7 +0,7	102,7 +0,5	102,7 +0,2	103,2 +0,3	102,5 +0,1	102,4 0,0	102,3 +0,1	102,5 +0,4
<b>2020</b> %	<b>102,7</b> <b>+0,5</b>	<b>102,5</b> <b>+0,2</b>	<b>102,6</b> <b>+0,1</b>	<b>102,5</b> <b>-0,1</b>	<b>102,3</b> <b>-0,4</b>							

**Attenzione:** Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

*“A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) e dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)”.*

Nella prima riga, in corrispondenza dell’anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell’anno precedente.

### **TFR – COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE – MAGGIO 2020**

L’indice Istat (indice generale FOI) è pari a 102,3. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2019, vanno rivalutate dello **0,625000%**.

Il calcolo viene dato mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell’anno precedente, nel caso di cessazione di rapporti di lavoro e/o conteggi in sede di bilanci infrannuali.

Secondo quanto stabilito dall’art.2120 del codice civile il Tfr accantonato al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando due elementi: il 75% dell’aumento del costo della

vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente (colonna rivalutazione 75%) e l'1,50% annuo, frazionato su base mensile (colonna rival. 1,5%).

DATA	MESE	INDICE	INCR.	RIV.75%	RIVAL. 1,5%	INCR.MESE	MONTANTE IND.DIRIG.	MONTANTE BASE CORRISP.
Anno 2019	Gennaio	102,2	0,1	0,073457	0,125	0,198457	1,0019846	4,47339985
	Febbraio	102,3	0,2	0,146915	0,250	0,396915	1,0039691	4,48226006
	Marzo	102,5	0,4	0,293830	0,375	0,668830	1,0066883	4,49439980
	Aprile	102,6	0,5	0,367287	0,500	0,867287	1,0086729	4,50328001
	Maggio	102,7	0,6	0,440744	0,625	1,065744	1,0106574	4,51212022
	Giugno	102,7	0,6	0,440744	0,750	1,190744	1,0119074	4,51770089
	Luglio	102,7	0,6	0,440744	0,875	1,315744	1,0131574	4,52328157
	Agosto	103,2	1,1	0,808031	1,000	1,808031	1,0180803	4,54525992
	Settembre	102,5	0,4	0,293830	1,125	1,418830	1,0141883	4,52788385
	Ottobre	102,4	0,3	0,220372	1,250	1,470372	1,0147037	4,5301849
	Novembre	102,3	0,2	0,146915	1,375	1,521915	1,0152191	4,53248613
Dicembre	102,5	0,4	0,293830	1,500	1,793830	1,0179383	4,54462587	
Anno 2020	Gennaio	102,7	0,2	0,146341	0,125	0,271341	1,0027134	4,55695732
	Febbraio	102,5	0,0	0,000000	0,250	0,250000	1,0025000	4,55598743
	Marzo	102,6	0,1	0,073171	0,375	0,448171	1,0044817	4,56400355
	Aprile	102,5	0,0	0,000000	0,500	0,500000	1,0050000	4,56734900
	Maggio	102,3	0,0	0,000000	0,625	0,625000	1,0062500	4,57302978

## ISTAT – INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento GENNAIO 2020 – aggiornato: 21 FEBBRAIO 2020 – prossima diffusione: 16 MARZO 2020.

### Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI (*)	<b>102,3</b>
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	<b>-0,2</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	<b>-0,4</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	<b>+0,3</b>

(\*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

## ETÀ PENSIONABILE e PA

Molto interessante la sentenza della Corte di Cassazione sezione Lavoro Civile numero 11008 pubblicata il 9 giugno 2020 che ha accuratamente esaminato l'età pensionabile del pubblico dipendente e le possibilità di prolungare l'attività lavorativa e puntualizzato l'attualità:

... Pur attraverso le articolate e complesse modifiche legislative succedutesi nel tempo, il limite di 65 anni è rimasto sempre inalterato, salva la possibilità, riconosciuta al dipendente, di richiedere di permanere in servizio per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'anzianità minima per il diritto a pensione ovvero quella, *ratione temporis*, vigente del trattenimento in servizio per un biennio oltre il sessantacinquesimo anno di età ad istanza del dipendente stesso.

Ma attenzione con tassativa domanda di trattenimento in servizio presentata alla amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.

**PENSIONI SEMPRE PIÙ SCARNE** – da DplMo

IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE  
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  
di concerto con  
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO  
del Ministero dell'economia e delle finanze

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare che ha ridefinito il sistema previdenziale italiano introducendo il sistema di calcolo contributivo mediante il quale l'importo della pensione annua si ottiene moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A allegata alla medesima legge;

Visto l'art. 1, comma 14, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che, con effetto dal 1° gennaio 2010, ha aggiornato i coefficienti di trasformazione previsti nella legge n. 335 del 1995;

Visti i decreti direttoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, emanati di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 15 maggio 2012, del 22 giugno 2015 e del 15

maggio 2018 con il quale sono stati rideterminati, a decorrere rispettivamente dal 1° genn. 2013, dal 1° gennaio 2016 e dal 1° gennaio 2019, i coefficienti di trasformazione di cui alla tabella A

dell'allegato 2 alla legge n. 247/2007 e, conseguentemente, di cui tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visti il comma 15 della legge n. 247 del 2007 e il comma 16 dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali hanno modificato l'art. 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che la procedura di rideterminazione dei suddetti coefficienti debba attuarsi ogni tre anni con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e ogni due anni per le rideterminazioni successive a quella decorrente dal 1° gennaio 2019;

Visto l'art. 12, comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, laddove dispone che l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita si applica, con la stessa procedura di cui all'art. 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995, anche ai coefficienti di trasformazione per le età superiori a 65 anni;

Visto l'art. 24, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, laddove stabilisce che il proseguimento dell'attività lavorativa e'

incentivato dall'operare di coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla variazione della speranza di vita, come previsti dall'art. 12 del

decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 24, comma 16, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, laddove stabilisce che ogniqualvolta, a seguito dell'adeguamento alla

variazione della speranza di vita, il predetto adeguamento comporti, con riferimento al valore originariamente indicato in settanta anni per l'anno 2012 dal comma 4 dell'art. 24 medesimo, l'incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di settanta, il coefficiente di trasformazione è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a settanta nell'ambito della

medesima procedura di cui all'art. 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995.

Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 novembre 2019 con il quale sono stati adeguati, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita;

Visto l'art. 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995, laddove prevede che il calcolo dei coefficienti di trasformazione debba avvenire sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT;

Visti i dati relativi ai parametri economici e demografici, forniti dall'Istituto nazionale di statistica con nota n. 672877 del 18 marzo 2020;

Visto il verbale della Conferenza di servizi lavoro/economia del 25 maggio 2020 conclusiva del procedimento amministrativo di revisione dei coefficienti, nell'ambito della quale sono state condivise, con l'approvazione della Nota tecnica allegata al medesimo, le basi tecniche utilizzate, la metodologia applicata e i risultati ottenuti, unitamente alla tabella relativa ai coefficienti di trasformazione aggiornati, in sostituzione di quelli vigenti;

Considerato che la rideterminazione dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita pensionistica avrà decorrenza dal 1° gennaio 2021;

Decreta:  
Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i divisori e i coefficienti di trasformazione di cui alla tabella A dell'allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e alla Tabella A della legge 8 agosto 1995, n.335, sono rideterminati nella misura indicata dalla tabella allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Roma, 1° giugno 2020

Il direttore generale  
delle politiche previdenziali e assicurative  
Ferrari

Il Ragioniere generale dello Stato  
Mazzotta

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i divisori e i coefficienti di trasformazione di cui alla tabella A dell'allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e alla Tabella A della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono rideterminati nella misura indicata dalla tabella allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Roma, 1° giugno 2020

Il direttore generale  
delle politiche previdenziali e assicurative  
Ferrari

Il Ragioniere generale dello Stato  
Mazzotta

Tabella

#### COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

ETÀ	DIVISORI	VALORI
57	23,892	4,186%
58	23,314	4,289%
59	22,734	4,399%

60	22,149	4,515%
61	22,558	4,639%
62	20,965	4,770%
63	20,366	4,910%
64	19,763	5,060%
65	19,157	5,220%
66	18,549	5,391%
67	17,938	5,575%
68	17,324	5,772%
69	16,090	6,215%
70	16,090	6,215%
71	15,465	6,466%

### Tasso di sconto = 1,5%

Questi i nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo valido per il biennio 2021/2022 che applicati al totale dei contributi versati durante tutta la vita lavorativa servono a determinare l'importo annuo di pensione cui il lavoratore ha diritto andando in quiescenza.

Dal 2009 ad oggi (dieci anni) perdita di oltre il 12% !!!

I coefficienti di trasformazione si applicano sulla quota contributiva della pensione (la cd. quota C: parte di pensione, calcolata secondo il sistema contributivo relativa alle anzianità contributive maturate dal lavoratore dopo il 31 dicembre 1995 o al 31 dicembre 2011) e quindi riguarda in ordine di importanza: 1) chi non è in possesso di contribuzione al 31.12.1995; 2) chi esercita l'opzione di calcolo per il sistema contributivo; 3) chi ha meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995; 4) chi ha almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 ed ha anzianità contributive accreditata dopo il 31.12.2011.

da PensioniOggi

I Coefficienti di Trasformazione del Montante Contributivo						
Età del lavoratore alla decorrenza (anni)	Anni di decorrenza della pensione					
	1996-2009	2010-2012	2013-2015	2016-2018	2019-2020	2021-2022
57	4,720%	4,419%	4,304%	4,246%	4,200%	4,186%
58	4,860%	4,538%	4,416%	4,354%	4,304%	4,289%
59	5,006%	4,664%	4,535%	4,447%	4,414%	4,399%
60	5,163%	4,798%	4,661%	4,589%	4,532%	4,515%
61	5,330%	4,940%	4,796%	4,719%	4,657%	4,639%
62	5,514%	5,093%	4,940%	4,856%	4,790%	4,770%
63	5,706%	5,297%	5,094%	5,002%	4,932%	4,910%
64	5,911%	5,432%	5,259%	5,159%	5,083%	5,060%
65	6,136%	5,620%	5,435%	5,326%	5,245%	5,220%
66	6,136%	5,620%	5,624%	5,506%	5,419%	5,391%
67	6,136%	5,620%	5,826%	5,700%	5,604%	5,575%
68	6,136%	5,620%	6,046%	5,910%	5,804%	5,772%
69	6,136%	5,620%	6,283%	6,135%	6,021%	5,985%
70	6,136%	5,620%	6,541%	6,378%	6,257%	6,215%
71	6,136%	5,620%	6,541%	6,378%	6,513%	6,466%

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 dell'11 giugno 2020, il D.P.C.M. 11 giugno 2020 -> Link: <http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2020/06/DPCM-11-06-2020.pdf> , recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 -> Link: <http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2020/06/DPCM-11-06-2020.pdf> , recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33 -> Link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;33> , recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Decreto conferma le raccomandazioni a professionisti e imprese relativamente al massimo utilizzo del lavoro agile per lo svolgimento della prestazione, così come i precedenti provvedimenti emanati nel corso dell'emergenza epidemiologica.

Sarà nuovamente possibile svolgere in presenza i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione -> Link: <https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.pdf> » pubblicato dall'INAIL.

Saranno, inoltre, consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, così come le attività di centri benessere, centri termali, culturali e centri sociali, soltanto a condizione che Regioni e Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento di tali attività con l'andamento della curva epidemiologica.

Infine, in materia di spostamenti da e per l'estero, è aumentato a 120 ore (5 giorni) il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all'estero per comprovate ragioni lavorative.

**Tutte le disposizioni emanate per l'emergenza Coronavirus** -> Link: <http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/coronavirus-tutta-la-normativa-e-la-prassi-di-riferimento>